LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 112 del 2/7/2008, con la quale si prendeva atto del verbale di conciliazione sottoscritto in data 26/6/2008, presso il collegio provinciale di conciliazione di cui all'art 66 D. lgs. 165/2001, tra l'A.C. ed il dipendente N.G., rinviando a successiva propria deliberazione la presa d'atto dell'avvenuta stipulazione di fidejussione bancaria, o titolo equipollente, come previsto nel punto 6 del verbale medesimo, che di seguito di riporta:

"6)il dipendente N.G., salvo buon fine del pagamento di cui sopra ed entro 10 giorni dall'effettivo pagamento, notificherà al Comune la rinuncia agli atti del giudizio pendente davanti al TAR E.R. n. 307/08, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 R.D. 17/8/1907 n. 642 - che il Comune di Cattolica si impegna fin da ora ad accettare - con previsione di compensazione tra le parti delle spese dei diritti ed onorari di giudizio, depositandola entro i successivi 30 gg. - decorrenti dall'accettazione della rinuncia - presso la cancelleria del Tribunale Amministrativo, con compensazione delle spese legali. Analogamente dovrà fare il legale del Comune ai sensi dell'art. 68 L.P. con rinuncia al vincolo di solidarietà. A tal fine il dipendente G.N. si impegna a stipulare - nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del verbale, una fidejussione bancaria o titolo equipollente, a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, recante scadenza entro 30 giorni dopo il pagamento (120 giorni), a garanzia della rinuncia da notificare e depositare nei termini predetti, nella misura del 100% dell'importo oggetto del pagamento pattuito nel verbale. La Giunta Comunale prenderà atto dell'avvenuto pagamento in occasione della propria deliberazione di presa d'atto del verbale di conciliazione";

Vista la comunicazione pervenuta in data 10/7/2008, prot. n. 17624, depositata agli atti d'ufficio, con la quale la Banca Popolare Valconca si costituisce quale fidejussore del soprarichiamato sig. N.G. ed a favore del Comune di Cattolica, a garanzia degli impegni assunti dal medesimo, nei confronti dell'A.C., con il soprarichiamato verbale di conciliazione, per l'importo forfettario omnicomprensivo di euro 77.500,00;

Per quanto sopra esposto;

Visto :

- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 165/2001;
- i CC.NN.LL. Comparto Regioni- Enti Locali - Area della Dirigenza;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di prendere atto dell'avvenuta stipulazione della polizza fidejussoria n. 502214 in data 9/7/2008, con la quale la Banca Popolare Valconca si costituisce quale fidejussore, per l'importo forfettario omnicomprensivo di euro 77.500,00 del soprarichiamato sig. N.G. a favore del Comune di Cattolica, a garanzia degli impegni assunti dal medesimo, nei confronti dell'A.C., con il soprarichiamato verbale di conciliazione, come meglio precisato nelle premesse;

- di dare atto che la soprarichiamata fidejussione avrà validità fino al 30/10/2008 e che dopo tale data la garanzia prestata con tale atto sarà priva di efficacia;

- di dare mandato ai singoli dirigenti di adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare esecuzione ai

contenuti del sopra richiamato accordo.

_____